



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER
L'INSTALLAZIONE DI DEHORS STAGIONALI ED
ANNUALI

Approvato con Delibera di Commissione Straordinaria con i poteri
del Consiglio Comunale n. 21 del 06/07/2022.

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino, disciplina l'occupazione del suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, per la realizzazione di dehors.

Per dehors si intende l'insieme degli elementi (tavoli, sedie, mobili, coperture smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato di servitù ad uso pubblico, che costituisce, caratterizza ed arreda lo spazio posto all'esterno dei locali dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, di attività artigianale (pizzerie da asporto, gastronomie, panificatori) e di esercizi di vicinato (settore alimentare).

Il dehors potrà essere realizzato solo su suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico e la necessaria concessione per l'occupazione di quest'ultimo viene rilasciata nel rispetto del presente regolamento costituendone, altresì, titolo abilitativo all'installazione.

Art. 2 - Elementi componenti i dehors.

Il dehors può essere attrezzato con oggetti che realizzino, nel loro insieme, un manufatto temporaneo caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione non comportando alcuna e durevole o permanente trasformazione edilizia e/o urbanistica.

L'allestimento del dehors è realizzato mediante la disposizione di tavolini, sedie, panchine, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione e chiusura laterali, strutture di copertura ed altri elementi accessori (sistemi riscaldanti, illuminazione, ...).

Sono ammessi i seguenti elementi:

1. Tavolini, sedie e panchine:

1.1. rappresentano la soluzione minima per la realizzazione di un dehors. Questi potranno essere in metallo, in legno, in materiale plastico termoplastico e privi di pubblicità. Nelle aree di conservazione (centro storico) dovranno essere di fattura sobria e misurata, potranno essere in metallo (non lucido) o in legno. Le sedute delle sedie potranno essere in tela o rivestite in tela. La colorazione deve essere sempre tenue, con esclusione di tonalità sgargianti o vivaci.

2. Elementi di delimitazione

2.1. qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico che possono essere costituiti da cordoni, balaustre, parapetti, pannelli paravento o simili la cui altezza deve essere compresa tra un minimo di 80 cm ad un massimo di 120 cm, realizzato in materiali naturali o metallici con finitura opaca e tonalità cromatica coordinata a quella delle sedie e dei tavoli;

2.2. fioriere costituite da vasi ravvicinati in legno trattato, cotto, cemento colorato, lamiera di rame, piombo, acciaio non lucido, plastica effetto cotto di dimensioni contenute non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, addobbate con piante sempreverdi o essenze floreali, prive di spine, e tenute a regola d'arte.

2.3. Nelle aree di conservazione (centro storico) dovranno essere realizzate con struttura in legno o metallo opaco verniciato con cromie non sgargianti o vivaci, comunque coordinate a quelle delle sedie e dei tavoli.

3. **Ombrelloni**

3.1. formati da una struttura portante in legno e/o metallo verniciato, con copertura in tela di forma circolare, poligonale, quadrata o rettangolare, la cui proiezione al suolo non deve superare i limiti dell'area data in concessione. E' fornito di un solo punto di appoggio al suolo il cui basamento sia in grado di garantire adeguata stabilità. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di 220 cm. dal suolo. Devono essere chiusi durante la notte ed in caso di vento.

4. **Tende**

4.1. tende a sbraccio, a rullo avvolgibili, a cappottina, padiglione e similari comunque sempre amovibili, non infisse a terra, ancorate all'edificio in cui insistono e priva di sostegni che appoggiano al terreno. Per posizione e forma debbono essere adeguatamente collocate rispettando il decoro edilizio e ambientale. L'apposizione delle tende potrà avvenire solo qualora non sussistano impedimenti di carattere architettonico alla loro corretta installazione, quindi la linea di appoggio sull'edificio risulti piana e non interessi contorni, modanature o altri elementi della facciata. Le tende devono avere colore, tipologia e forma analoga per fronti unitari e vanno fissate ad uguale quota di imposta. Quest'ultima deve essere tale per cui i lembi inferiori ed i meccanismi della tenda non siano mai al di sotto di 250 cm. dal marciapiede e dovrà mantenere un arretramento di almeno 50 cm rispetto al filo del marciapiede stesso. Sulle bande inferiori delle tende sono ammesse scritte riportanti la tipologia ed il nome dell'esercizio. Di norma sono vietate nelle strade prive di marciapiedi.

5. **Pedane**

5.1. Materiali e manufatti facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo realizzate esclusivamente per regolarizzare i pavimenti dei dehors o renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell'area dove sono realizzati.

5.2. Sono di norma vietate ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico-ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagiati. Il suolo deve essere preferibilmente lasciato a vista. In presenza di marciapiede, o al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche, l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana realizzata preferibilmente in legno, opportunamente rivestita con materiale ignifugo, antiscivolo e con

tonalità, materiale o con effetti tali da non snaturare il contesto circostante e paesaggistico dell'area su cui sorge il dehors.

5.3. In tutte le zone in cui sono ammesse le pedane devono essere semplicemente appoggiate. La pedana non dovrà interferire con gli elementi di arredo urbano esistenti né impedire l'accesso a chiusini e caditoie o griglie di areazione.

5.4. In nessun caso sarà possibile modificare permanentemente il suolo (es. con pavimentazioni in battuto di cemento).

6. **Strutture di copertura:**

6.1. si intendono strutture di copertura manufatti e strutture precarie, amovibili, poggiate al suolo e, se necessario, ancorate mediante sistemi che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione nel rispetto quindi della pavimentazione esistente.

6.2. Possono essere realizzate in legno, ferro, alluminio, acciaio e similari, composte da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali. Gli elementi dovranno formare un insieme coerente per forme e materiali. Sono sempre consentiti quelli presenti nella tradizione storica quali ferro lavorato, ghisa, ecc...

6.3. Le coperture potranno essere di legno, tessuto, tela plastificata. I materiali dovranno essere impermeabili e ignifughi o resi tali.

6.4. Nel caso di coperture laterali dovranno essere realizzati con materiale trasparente per il 75% della sua superficie ed anch'esse ignifughe o rese tali.

6.5. I colori dovranno essere coordinati ed in armonia con il contesto circostante, con l'esclusione di tonalità sgargianti o vivaci. In Piazza Regina Margherita sono autorizzate esclusivamente coperture di colore Beige (RAL 1013).

6.6. E' sempre vietata la promozione pubblicitaria estranea alla denominazione dell'esercizio.

7. **Riscaldatori**

7.1. sono ammessi elementi riscaldatori omologati, muniti di regolari certificazioni di sicurezza. Qualora dovesse essere utilizzato il GPL, dovrà essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o similari.

8. **Luci ed impianto elettrico**

8.1. l'eventuale illuminazione notturna dovrà essere assicurata con apparecchi e impianti omologati, con lampade a protezione \geq IP 55. Dovrà essere presentata copia della "Dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi del D.M. 37/2008 (ex L. 46/90 e ss.mm.ii.) e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" del dehors.

8.2. Nelle aree del centro storico non è ammesso l'uso di tubi fluorescenti.

8.3. In ogni caso deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone a traffico veicolare.

Art. 3 - Installazione dei dehors.

I dehors, di norma, possono essere realizzati su tutti gli spazi pubblici o gravati da servitù ad uso pubblico del territorio comunale, in aderenza o in una posizione antistante l'attività di riferimento con uno sviluppo massimo lungo la strada pari all'estensione dei locali dell'attività sulla strada stessa. Dimensioni maggiori possono essere concesse solo previo ottenimento dell'autorizzazione dei proprietari dei fronti interessati dallo sviluppo del dehors, che non potrà comunque estendersi in corrispondenza di accessi a proprietà pubblica o privata.

I dehors possono essere collocati in aree pedonali, dedicate alla circolazione o alla sosta dei veicoli con i limiti derivanti dal Codice della Strada o dalle norme o dagli atti di programmazione comunale in materia di traffico e pedonalità e comunque senza mai interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. La collocazione dei dehors deve quindi rispettare le norme previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) in particolare, ma non esclusivamente:

- deve garantire uno spazio per i flussi pedonali di almeno m. 2,00 di larghezza. In presenza di particolari caratteristiche geometriche ed architettoniche della strada o del marciapiede, è possibile lasciare uno spazio ridotto a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni ed alle persone con ridotta o impedita capacità motoria e comunque non inferiore a m. 1,20;
- potrà occupare, oltre che il marciapiede, con le limitazioni sopra indicate, anche parte della carreggiata per una larghezza massima di m. 2,00 dal ciglio del marciapiede, comunque sempre laddove ciò non intralci il traffico veicolare, ed in ogni caso in modo che rimanga libera la carreggiata per uno spazio non inferiore a m. 3,50;
- nel centro storico, oltre che il marciapiede, con le limitazioni sopra indicate, potrà occupare anche parte della carreggiata per una larghezza massima di mt. 1,00 dal ciglio del marciapiede, laddove ciò non intralci il traffico veicolare mantenendo libera la restante carreggiata, al fine di lasciare esclusivamente il libero transito veicolare a senso unico di marcia (art. 20)
- l'apposizione di segnaletica verticale che segnalino il restringimento della carreggiata.

Il dehors non può essere installato:

- su strade veicolari a doppio senso di marcia di larghezza inferiore ai m. 8.00;
- su strade veicolari a senso unico di marcia di larghezza inferiore a m. 6.00;
- su aree interessate da divieti di sosta permanente o dalle fermate di mezzi di trasporto pubblici;
- su aree attrezzate a verde pubblico

Il dehors non deve sottrarre totalmente la vista di opere d'arte nonché la vista di targhe, segnaletica, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune o di interesse storico.

Il dehors deve sempre garantire l'uscita in funzione della capienza massima di progetto e non deve impedire il regolare flusso dei consumatori dall'esercizio per il quale il dehors è autorizzato, sia durante la normale attività che, soprattutto, durante fasi di evacuazione per eventuali emergenze. All'esterno del dehors non può essere accatastato materiale di vario genere od elementi accessori che intralcino il passaggio pedonale. La collocazione dei dehors dovrà essere realizzata in conformità alla vigente normativa sul superamento delle barriere architettoniche e dovrà garantire accessibilità ai soggetti diversamente abili.

L'area occupata dai dehors deve essere opportunamente delimitata con elementi parapetto (fioriere, cordoni, ecc..).

La collocazione di dehors nelle aree di conservazione (centro storico) potrà essere oggetto di prescrizioni in relazione alla necessità di garantire omogeneità compositiva degli elementi di arredo ed in funzione dell'inserimento in contesti urbani con valenza architettonica.

Per i locali destinati all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti o da realizzare ubicati nelle aree di conservazione (centro storico) è ammessa la sola realizzazione di dehors giornalieri, mensili o stagionali composti unicamente da tavoli, sedie ed eventuali ombrelloni la cui dimensione massima non possa superare i m. 4,00.

Ai fini del presente regolamento si intendono aree di conservazione quelle relative a

- Piazza Regina Margherita,
- Piazza Umberto I,
- Via Umberto I,
- Piazza F.lli Messina,
- Piazza Itria;

L'illuminazione notturna è facoltativa; qualora il richiedente dovesse usufruirne, è obbligato ad assicurare la stessa con apparecchi e impianti omologati, con lampade a protezione \geq IP 55 AT. Dovrà essere presentata copia della "Dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi della L. 46/90 e, se ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla -messa a terra " del dehors. In ogni caso deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone a traffico veicolare.

Se è ritenuto necessario provvedere alla collocazione di sistemi riscaldanti, illuminanti od altri elementi di carattere tecnologico, questi devono essere chiaramente definiti per tipo, dimensione, collocazione e distribuzione nei disegni di progetto.

Il Settore Urbanistica e Polizia Locale dovranno esprimersi in merito alla realizzazione dei dehors con l'indicazione dei requisiti da soddisfare in fase di installazione.

Art. 4 - Concessione per installazione del dehors.

La concessione del suolo pubblico e di suolo privato gravato di servitù di uno pubblico per l'installazione dei dehors verrà classificata:

1. in funzione del numero di giorni per cui si richiede
 - 1.1. **giornaliera**, fino ad un massimo di 15 giorni continuativi;
 - 1.2. **mensile**, da 16 e fino ad un massimo di 30 giorni continuativi;
 - 1.3. **stagionale**, da 31 e fino ad un massimo di 180 giorni continuativi;
 - 1.4. **annuale**;
2. In funzione delle fascia oraria:
 - 2.1. **temporanea**: fino a 9 (nove) al giorno;
 - 2.2. **permanente**: per l'intera giornata.

Solo nel caso di installazione di sistemi di copertura, al di là del numero di giorni richiesti (giornaliera, mensile, stagionale, annuale), potranno essere rilasciate solo concessioni di tipo permanente.

La concessione è subordinata al pagamento del relativo canone di occupazione del suolo il cui importo è commisurato alla zona in cui viene concesso il suolo pubblico, alla superficie totale dell'area per la quale il concessionario è autorizzato ad occupare con l'installazione del dehors ed al tempo nel quale questa occupazione avviene (Titolo IV del vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e gli spazi mercatali" approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 24/03/2021).

Art. 5 - Criteri per il rilascio della concessione.

Il titolare di un esercizio pubblico che intenda collocare su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico, un dehors giornaliero, mensile, stagionale o annuale per occupazione temporanea o permanente, con o senza elementi di copertura, dovrà avanzare richiesta per occupazione suolo pubblico al SUAP.

La concessione del suolo per l'installazione di un dehors può essere rilasciata esclusivamente, e quindi averne titolo per la richiesta,:

- a. ai titolari di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande,
- b. ai titolari di attività artigianali da asporto come gastronomie, pizzerie, paninerie, pasticcerie e similari

Per i titolari di attività di cui al precedente punto b) l'installazione del dehors è consentita per il solo consumo, quindi senza assistenza alla somministrazione, dei beni venduti o prodotti.

La concessione del suolo per l'installazione di un dehors non può essere rilasciata e quindi non hanno titolo per farne richiesta:

- a. i titolari di autorizzazione amministrativa art. 3 comma 6, Legge 287/1991;
- b. i titolari di autorizzazione amministrativa per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

I dehors devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- la superficie massima consentita per l'installazione del dehors su suolo pubblico è pari a mq. 75,00 sempreché le condizioni del luogo lo consentano, sotto il profilo della sicurezza, igienico-sanitario e viabilità.
- la superficie massima consentita per l'installazione del dehors su suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico è pari a mq. 150,00 sempreché le condizioni del luogo lo consentano, sotto il profilo della sicurezza, igienico-sanitario e viabilità.
- la lunghezza massima dello spazio occupato dal dehors non può superare il fronte dell'esercizio: eventuali spazi limitrofi potranno essere concessi nel limite del 30% della suddetta lunghezza, a condizione che sia acquisito l'assenso scritto dei proprietari limitrofi interessati. Tale limite non si applica nei dehors installati nelle zone di rispetto;
- elementi e strutture che compongono o delimitano il dehors, incluse le proiezioni al suolo, delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le superfici date in concessione.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato ai pareri positivi rilasciati dai competenti Uffici Comunali di Polizia Locale e Tecnico i quali dovranno dettare le prescrizioni vincolanti alla realizzazione del dehors.

Art. 6 - Presentazione dell'istanza per il rilascio

L'installazione del dehors è da considerarsi intervento di edilizia minore. Al fine di ottenere il rilascio di autorizzazione per la collocazione di un dehors il titolare di cui al precedente art. 5, deve fare formale richiesta su carta resa legale, presentata ai sensi dell'art. 18 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 indirizzata al SUAP e trasmessa o presentata, corredata dalla seguente documentazione:

- a) autorizzazione amministrativa per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero SCIA;
- b) stralcio del P.R.G./P.D.C. vigente in scala (1:2000/1:1000) con l'individuazione dell'area di intervento;
- c) planimetria in scala adeguata (1:100) con indicata la precisa collocazione del dehors in funzione della superficie richiesta nella quale siano evidenziate le distanze dal bordo del marciapiede, la viabilità con cui il dehors viene ad interferire, l'eventuale presenza di segnaletica orizzontale o verticale, di passaggi pedonali, passi carrai, caditoie, chiusini, illuminazione pubblica, ecc.;
- d) planimetria quotata, prospetti e sezioni in scala (1:50 ÷ 1:100) nella quale siano indicate le caratteristiche tecniche della struttura e degli elementi d'arredo, con i riferimenti dei materiali utilizzati;

- e) con relazione tecnica e relativo asseveramento a firma di un tecnico abilitato relativo al rispetto delle norme relative alla sicurezza ed igienico-sanitarie.
- f) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, se esistente e dichiarazione di messa a terra, se necessaria.
- g) nulla osta della proprietà dell'edificio e/o dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
- a) per i dehors su suolo privato da adibire ad uso pubblico, autocertificazione sulla disponibilità dell'area sui cui realizzare il dehors;
- h) dichiarazione del possesso dei requisiti morali (art. 71, D.Lgs. 59/2010) e antimafia (D.Lgs. 159/2011);
- i) copia della polizza fidejussoria o deposito cauzionale di importo pari al canone di concessione e comunque non inferiore a € 500,00.
- j) copia del documento di identità del richiedente e del professionista incaricato.

L'istruttoria della pratica comporta l'acquisizione dei pareri degli uffici competenti in materia di viabilità, urbanistica/edilizia privata e tributi.

Il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla presentazione e di 60 in caso di acquisizione di provvedimento autorizzativo paesistico ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Art. 7 - Rinnovi

L'autorizzazione per i dehors annuali/stagionali su suolo pubblico o privato gravato da servitù ad uso pubblico può essere rinnovata previa presentazione, almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o dalla data dalla quale se ne chiede il rinnovo, di relativa istanza all'Ufficio SUAP alla quale devono essere allegati:

- a. dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato corredata da perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato;
- b. le attestazioni dell'avvenuto pagamento degli oneri riferiti al periodo precedente;
- c. autocertificazione del richiedente e del professionista in merito al rispetto delle norme vigenti e delle normative igienico-sanitarie;
- d. dichiarazione del possesso dei requisiti morali (art. 71, D.Lgs. 59/2010) e antimafia (D.Lgs. 159/2011);
- e. rinnovo della polizza fidejussoria o del deposito cauzionale;
- f. copia del documento di identità del richiedente e del professionista incaricato.

Art. 8 - Contenuti dell'atto di concessione

Il provvedimento di concessione per l'occupazione di suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico con dehors conterrà:

1. durata della concessione
2. delimitazione planimetrica dell'area concessa
3. caratteristiche tipologiche del dehors autorizzato
4. orario di utilizzo del dehors
5. eventuali prescrizioni specifiche
6. importo e modalità di pagamento del canone concessorio al quale l'efficacia della concessione è subordinata.

Art. 9 - Cura del dehors

Il dehors deve essere sempre destinato alle esigenze di somministrazione o vendita dell'attività ad esso collegata pertanto non può essere utilizzato come deposito o locale di sgombero, anche di materiali od attrezzature, e deve essere sempre mantenuto decorosamente.

I dehors devono essere mantenuti in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolgono: tutti gli elementi che lo compongono devono essere mantenuti puliti ed in perfetta efficienza.

Gli ombrelloni e le tende devono essere chiuse al termine di ogni giornata. Stesse disposizioni valgono per il periodo di chiusura per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi.

Gli arredi e le attrezzature devono essere adeguatamente protette negli orari di chiusura, anche al fine di evitare che gli stessi possano essere causa di danni al suolo in concessione e ad altri cittadini/esercizi.

Il destinatario del provvedimento di concessione è nominato custode dei beni, degli oggetti e delle attrezzature del dehors. Il Comune non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni recati a terzi ivi compresi danni da smarrimento, furto, danneggiamento, ecc...

Art. 10 - Sospensione, decadenza e revoca della concessione.

La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse.
- manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi non realizzabili con soluzioni alternative;
- insufficiente pagamento della tassa di concessione del suolo;
- agli arredi autorizzati siano apportate modificazioni rispetto al progetto approvato;

- la mancata di manutenzione comporti danni al decoro ed alla pulizia, pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
- i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza posseduti al momento del rilascio della concessione;
- qualora si rechi intralcio alla viabilità veicolare o pedonale e si rechi pericolo alla pubblica incolumità;
- qualora vengano violate le superiori norme in relazione all'inquinamento acustico e al divieto di utilizzazione di amplificazione e di installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento non autorizzati;
- l'occupazione, ripetuta, dello spazio da lasciare a disposizione dei pedoni, anche con arredi mobili (tavoli, sedie, ecc...).
- in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie, previa comunicazione all'Ufficio SUAP;
- quando gli elementi di arredo non vengano ritirati durante le ore non autorizzate (per le occupazioni temporanee).

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

La concessione decade, a seguito di provvedimento espresso

- quando il titolare della concessione sia stato destinatario di almeno 2 provvedimenti di sospensione emessi nello stesso periodo di validità della concessione;
- per l'occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa (art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada") oppure in misura eccedente a quella consentita oppure oltre i limiti temporali previsti oppure non efficace in quanto priva del versamento del canone di occupazione del suolo;
- quando la mancanza di manutenzione delle strutture contrasti col decoro o costituisca minaccia o pericolo per l'incolumità delle persone o cose;
- quando le attività svolte nel dehors siano causa di manifesto disturbo alla quiete pubblica, verificato secondo la normativa di riferimento o compromettano la sicurezza urbana;
- In caso di cessazione o di provvedimento di decadenza/revoca dell'autorizzazione amministrativa dell'attività associata al dehors.

La concessione può inoltre essere oggetto di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto posta a presupposto della concessione medesima o nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

I provvedimenti di decadenza e revoca, salvo casi di particolare urgenza, sono proceduti da comunicazione di avvio del procedimento che deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa, l'assegnazione di un termine per l'eliminazione della causa di sospensione o l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con costi e spese a carico del concessionario.

I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti sono accertati dal Comando di Polizia Municipale, organo competente ad applicare le eventuali sanzioni.

Art. 11 - Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non sanzionate specificatamente dal Codice della Strada o da altre leggi o regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

In ogni caso saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi fatte salve sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada.

Art. 12 - Danni arrecati al suolo pubblico

Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o privato prettamente destinato ad uso pubblico dagli elementi del dehors, deve essere risarcito dal concessionario.

Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo quanto previsto dagli Uffici Comunali competenti. Le spese per il ripristino saranno esclusivamente a totale carico del titolare dell'autorizzazione. In difetto si procederà all'icameramento della cauzione o l'escussione della polizza, fatte salve il recupero delle maggiori spese.

Art. 13 - Disposizioni di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie.

Il presente Regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Sono abrogate tutte le norme in precedenza adottate dall'Amministrazione Comunale ed incompatibili con il presente Regolamento.

Le presenti disposizioni costituiscono regolamentazione per le nuove concessioni/autorizzazioni.

Tutte le concessioni già rilasciate resteranno valide sino alla scadenza inizialmente prevista.

I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere conclusi secondo le norme e le procedure vigenti al momento dell'avvio del procedimento relativo e comunque entro 60 giorni da suddetta data.

I procedimenti non conclusi nel termine di cui al comma precedente saranno assoggettati alla disciplina del presente Regolamento.